Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 settembre 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 10 SETTEMBRE 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1144.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Amato Raffaele fu Giacomo, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1145.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bava Giovanni fu Felice, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1146.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cinefra Vincenzo fu Francesco, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1147.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Errico Ettore di Michele, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1148.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Chio Giuseppe fu Sebastiano, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1149.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fraccacreta Alfredo fu Nicola, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1150.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lauridia Michele fu Vincenzo, in comune di Venosa (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1151.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lerose Carmela fu Giuseppe in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1152.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lerose Giuseppina fu Giuseppe, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1153.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lisanti Domenico fu Francesco, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1154.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1155.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1156.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giovanni di Antonio, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1157.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Manfredi-De Blasis Carolina fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1158.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Porcellini Nicola fu Alberto, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1159.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ridola Domenico fu Gregorio, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1160.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1161.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rossi Ferdinando fu Michele, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1162.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rossi Mario fu Michele, in comune di Minervino (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1163.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Santoro Angiolina fu Rocco, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1164.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Lorenzo, Vito e Matilde fu Mauro, in comune di Montemilone (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1165.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Vincenzo fu Domenico, in comune di Atella (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1166.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saraceno Vincenzo fu Domenico, in comune di Barile (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1167.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima « Arva » - sede di Napoli - in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1168.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole - Anonima con sede in Roma, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1169.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società per le bonifiche dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, in comune di Vernole (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1170.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spirito Nicola fu Domenico, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1171.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Talia Donato di Michele Potito, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1172.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valerio Valerio fu Ferruccio, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1173.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Livia di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1174.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Michele fu Luigi, in comune di Canosa (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1175.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Michele fu Luigi, in comune di Cerignola (Foggia).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1141.

Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che dà facoltà all'Amministrazione finanziaria di affidare in concessione a un Consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica la meccanizzazione dei ruoli erariali e non erariali;

Ritenuto la necessità di procedere alla costituzione di tale Consorzio ed alla approvazione del relativo statuto;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il Consorzio obbligatorio previsto dall'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Il Consorzio assume la denominazione di « Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli ».

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto del Consorzio di cui al precedente articolo, allegato alla lettera *A*, del presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 123. — CARLOMAGNO

ALLEGATO *A*

Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli

STATUTO

Denominazione Scopo Sede del Consorzio

Art. 1.

Il « Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli » previsto dall'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, ha sede in Roma ed ha lo scopo di provvedere direttamente in qualità di concessionario:

a) al servizio della compilazione meccanografica dei ruoli dei tributi erariali e dei tributi e contributi di qualsiasi altro ente, la cui riscossione è affidata agli esattori delle imposte dirette ai sensi dell'art. 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e delle disposizioni portate da leggi speciali;

b) alla compilazione di statistiche fiscali;

c) ai lavori che potranno essergli affidati dal Ministero delle finanze.

Il Consorzio, inoltre, può espletare altri lavori, compatibili con la sua funzione specifica, che potranno essere richiesti da enti o privati.

Organi del Consorzio

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:
a) le Assemblee provinciali;
b) il Comitato nazionale dei delegati provinciali;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Presidente;
e) la Giunta esecutiva;
f) il Collegio dei probiviri-revisori.

Le cariche sociali debbono essere attribuite esclusivamente ad esattori in carica.

Art. 3.

Le Assemblee provinciali sono costituite dai titolari in carica, al momento fissato per la convocazione, di tutte le esattorie della provincia.

Le persone giuridiche, titolari di esattorie, intervengono alle assemblee nella persona dei loro legali rappresentanti. Questi possono farsi rappresentare da delegati muniti di apposito mandato.

Le assemblee sono convocate normalmente ogni tre anni — ed in via straordinaria, nei casi in cui il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità — dal Presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio con lettere raccomandate da inviarsi almeno venti giorni prima della data di convocazione.

Gli inviti devono indicare il luogo e la data della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente, il quale nomina il Segretario e due scrutatori e procede alla elezione del Delegato provinciale al Comitato nazionale.

Art. 4.

Nelle Assemblee provinciali ogni consorziato ha diritto ad un voto per ciascuna esattoria gestita con carico fino a 35 milioni:

a	2	voti	con	carico	fino	a	100	milioni
»	3	»	»	»	»	»	300	»
»	5	»	»	»	»	»	500	»
»	8	»	»	»	»	»	1	miliardo
»	15	»	»	»	»	»	5	miliardi
»	20	»	»	»	»	»	10	»
»	25	»	»	»	»	»	20	»
»	30	»	»	»	»	»	50	»
»	40	»	»	»	oltre		50	»

I carichi si intendono riferiti all'anno precedente a quello della riunione. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio forma l'elenco delle esattorie e determina il numero dei voti spettanti a ciascuna, da indicarsi nell'avviso di convocazione dell'Assemblea provinciale.

Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato. E' vietato il cumulo delle deleghe oltre cinque. I consiglieri di amministrazione non possono ricevere deleghe.

La votazione è fatta a scheda segreta, col sistema della maggioranza assoluta.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti di cui dispone l'Assemblea, ai sensi del precedente art. 4.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti presenti.

I verbali delle assemblee, approvati e firmati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, sono trasmessi entro tre giorni alla Presidenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 6.

Il Comitato nazionale dei delegati provinciali è costituito dai delegati nominati dalle Assemblee provinciali.

Spetta al Comitato nazionale:

eleggere i membri del Consiglio d'amministrazione che nel loro seno eleggeranno, poi, il Presidente ed un Vice Presidente;

eleggere i probiviri-revisori, designandone il Presidente e determinando il compenso annuo di ognuno;

deliberare sui rendiconti annuali di gestione;

deliberare sugli eventuali regolamenti interni del Consorzio e sulle proposte di eventuali modifiche al presente statuto.

Art. 7.

Il Comitato nazionale dei delegati provinciali è convocato una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio d'amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'invito è diramato, con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale presiede il Comitato, assistito da un segretario e due scrutatori da lui nominati.

Ogni delegato ha diritto ad un voto: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In prima convocazione il Comitato può validamente deliberare con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti.

Art. 8.

Ai membri del Comitato nazionale può essere corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di 15 membri, di cui 8 scelti tra i rappresentanti degli Istituti di credito che gestiscono esattorie e 7 tra gli esattori privati.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio; assume e revoca il personale e ne determina gli emolumenti; promuove i giudizi ed interpone i ricorsi avanti tutte le giurisdizioni, con facoltà di rinunciarvi, transigere e comporre le vertenze per mezzo di arbitri o di amichevoli compositori; può conferire procure e mandati, contrarre mutui e, in genere, fare tutto quanto sia necessario ed apparisca utile per il raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione nomina una Giunta esecutiva di 5 membri determinandone le attribuzioni; della Giunta fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

Per la cessazione e la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2385 e 2386 del Codice civile.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o — in caso di assenza o di impedimento — dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.

La convocazione è indetta per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza può essere indetta telegraficamente almeno tre giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni dell'art. 2388 del Codice civile.

I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, nominato dal Consiglio anche all'infuori dei propri membri.

Art. 12.

I membri del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio del mandato e ad un gettone di presenza fissato dal Consiglio nazionale dei delegati provinciali.

Art. 13.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del Consorzio. Ha l'uso della firma sociale, che esercita con pienezza di poteri, anche con delegazioni generali e speciali.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 14.

Il Collegio dei probiviri-revisori è costituito di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato nazionale dei delegati provinciali. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I probiviri-revisori effettivi possono intervenire a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

I probiviri-revisori hanno il compito di:

a) sorvegliare che siano, in ogni circostanza, rispettate le disposizioni del presente statuto e quelle generali di legge, che il Consorzio sia tenuto ad osservare;

b) tentare il componimento delle controversie che insorgessero fra i consorziati e gli organi del Consorzio in ordine all'applicazione del presente statuto.

c) rivedere il rendiconto annuo predisposto dal Consiglio di amministrazione e riferirne al Consiglio nazionale, con relazione da depositare presso la sede del Consorzio almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione in cui dovrà essere esaminato.

Esercizio sociale e rendiconto annuale

Art. 15.

Gli esercizi del Consorzio si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1953.

Art. 16.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione cura la compilazione del rendiconto annuale che, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, è presentato al Collegio dei probiviri-revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato nazionale dei delegati provinciali, che deve esaminarlo.

Copia del rendiconto, corredata della copia della relazione del Consiglio di amministrazione, della relazione del Collegio dei probiviri-revisori e del verbale del Comitato nazionale dei delegati provinciali, è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Art. 17.

Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) da un contributo per le spese di impianto, da corrispondersi una volta tanto da tutte le esattorie (art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, lettera a);

b) da un contributo annuo delle esattorie che hanno in riscossione ruoli meccanizzati (art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, lettera b);

c) dal contributo degli enti impositori (art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, lettera c);

d) dal ricavato di lavori meccanografici per conto di terzi (art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, lettera d);

e) dal provento dell'arrotondamento delle quote di tributi in riscossione (art. 14 della legge 13 giugno 1952, n. 693);

f) dal corrispettivo per lavori statistici per conto dello Stato (art. 16 della legge 13 giugno 1952, n. 693).

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera a) del precedente art. 17, è determinato dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio in modo da coprire le intere spese di impianto ed è ripartita in misura percentuale sull'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria. Tale deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministro per le finanze.

Tale contributo è ripartito negli anni 1953, 1954, 1955 in ragione del 30 % per il 1953 e del 35 % per ciascuno degli altri due anni, con facoltà di versamento in unica soluzione nell'anno 1953, con la riduzione del 10 %.

La quota relativa all'anno 1953, nei confronti dell'esattore non confermato per il decennio 1954-1963, dovrà essere a questi rimborsata dal Consorzio, salvo rivalsa a carico del nuovo titolare.

Art. 19.

Il contributo previsto alla lettera b) del precedente art. 17 è determinato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per le finanze ed è ripartito in misura percentuale sull'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli meccanizzati.

Art. 20.

Il contributo previsto nel precedente art. 19 è versato nel conto corrente postale del Consorzio entro il termine di 15 giorni dalla notifica della somma dovuta.

La stessa norma si applica per il contributo straordinario previsto nel precedente art. 18 quando esso è versato in unica soluzione; nei casi in cui il contributo è ripartito in tre anni, nel termine sopra indicato è versata la quota relativa all'anno 1953 mentre le quote relative agli anni 1954 e 1955 sono versate entro il 31 gennaio degli anni stessi.

Trascorsi i termini stabiliti nel comma precedente si applica la disposizione prevista nell'art. 17 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

Art. 21.

Il Consorzio può, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, avvalersi per la compilazione meccanografica dei ruoli, degli impianti già esistenti presso enti o istituti che gestiscono esattorie; in tal caso stabilisce anno per anno, di accordo con le aziende interessate, il corrispettivo per l'utilizzazione degli impianti stessi.

Art. 22.

Il Consorzio imputa all'esercizio le spese sostenute nell'anno per la gestione dei Centri e dell'amministrazione del Consorzio stesso.

Art. 23.

Le spese non coperte dalle entrate previste dal precedente art. 17, sono ripartite fra gli esattori in carica durante l'anno cui le spese si riferiscono, in proporzione dell'aggio percepito sui ruoli meccanizzati.

Se le entrate previste all'art. 17 delle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) superino le spese di cui all'art. 22, al netto delle spese imputabili ai lavori meccanografici per conto dei terzi, l'eccedenza va attribuita per metà agli enti impositori e per l'altra metà agli esattori in detrazione del contributo da questi dovuto.

Art. 24.

L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento a mezzo dei propri funzionari, i libri e le scritture contabili del Consorzio per accertare la regolarità della gestione e l'osservanza delle norme imposte dallo statuto.

Scioglimento - Liquidazione - Gestione straordinaria

Art. 25.

Ove si debba procedere alla liquidazione del Consorzio, il Comitato nazionale dei delegati provinciali nomina un liquidatore, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Le attività esistenti al momento della liquidazione saranno devolute, per metà agli esattori, in proporzione dell'ammontare complessivo dei contributi annualmente versati nell'ultimo quinquennio e, per metà, all'Amministrazione finanziaria.

Art. 26.

Per la risoluzione di tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra i consorziati ed il Consorzio, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma, dove ogni consorziato deve eleggere il proprio domicilio; in mancanza, il domicilio s'intende eletto presso la sede del Consorzio.

Art. 27.

Nel caso di nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 15 della legge 13 giugno 1952, n. 693, spettano ad esso tutti i poteri degli organi indicati dall'art. 2 del presente statuto.

Disposizioni transitorie

Art. 28.

Per la prima costituzione del Consorzio, le Assemblee provinciali sono convocate dal Ministro per le finanze.

La verifica del diritto di voto e del numero dei voti è effettuata a cura degli intendenti di finanza o di loro delegati, che controfirmeranno i verbali da trasmettersi al Ministero entro dieci giorni da quello in cui l'assemblea ha avuto luogo.

Il Ministro per le finanze provvede alla convocazione dei delegati provinciali a mezzo dell'Associazione nazionale degli esattori.

Il Ministro per le finanze: VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 1142.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo, in comune di Salgareda (Treviso).

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto, in data 14 marzo 1951, integrato con dichiarazione 12 giugno 1951, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo, detta anche degli Arzeri di Campodipietra, in comune di Salgareda (Treviso) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 1143.

Concentrazione nell'Ente comunale di assistenza di Genova della Fondazione « Bernardo Cavassa », con sede in Genova.

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, la Fondazione « Bernardo Cavassa », con sede nel comune di Genova, previa parziale trasformazione del fine, è concentrata nell'Ente comunale di assistenza di quel capoluogo.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 3. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1952.

Estensione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, che approva il regolamento sul lotto pubblico;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717;

Visto l'art. 7 della legge 12 aprile 1949, n. 149;

Visto l'art. 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

La quota d'aggio, considerata come retribuzione personale del gestore, a norma dell'art. 94 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è aumentata per il periodo 1° novembre 1948-30 giugno 1949 del 20 % e, nella misura così aumentata, del 10 % a decorrere dal 1° luglio 1949.

Nelle misure suddette e con le medesime decorrenze è aumentata l'integrazione d'aggio, prevista dall'art. 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modi-

ficato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717. Per l'esercizio 1948-49, l'aumento suddetto si applica sul rateo d'integrazione 1° novembre 1948-30 giugno 1949.

Art. 2.

L'importo della 13ª mensilità ai gestori, per la parte commisurata ai 2/5 dell'aggio lordo, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 717, non può superare lire 17.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 e lire 19.800 per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Le misure di retribuzione mensile, che i gestori debbono corrispondere al personale dipendente, sull'acconto di aggio che essi sono autorizzati a trattenere sulle riscossioni estrazionali, ai sensi dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono aumentate:

a decorrere dal 1° novembre 1948 e fino al 30 giugno 1949, come appresso:

a) rispettivamente del 14,29 %, del 20 % e del 24,14 % per l'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana;

b) rispettivamente del 14,29 %, del 20 % e del 24,16 % per l'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni la settimana (32 ore lavorative);

c) rispettivamente del 14,29 %, del 20 % e del 24,14 % per l'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni la settimana (24 ore lavorative);

a decorrere dal 1° luglio 1949, nelle misure sopra aumentate, del 10 %.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1952
Registro Finanze n. 22, foglio n. 38.

(4380)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 luglio 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Belluno.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Belluno emanato in data 9 agosto 1945, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Gino Longana;

Visto il decreto prefettizio del 28 febbraio 1946, relativo alla nomina dell'avv. Giuseppe Rubino a commissario liquidatore in sostituzione del predetto avv. Gino Longana;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto Commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Belluno deliberato in data 16 dicembre 1948;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 18 luglio 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno n. 6 del 26 luglio 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili della gestione di liquidazione che presenta le seguenti risultanze;

Attivo realizzato

Banche	L.	829.249,40
Debitori	»	1.065.398,25
Immobilizzi	»	158.680 —
Totale . . .	L.	2.053.327,65

Passivo liquidato

Creditori	L.	1.123.405,40
Assegnatari	»	30.432,50
Passività di esercizio:		
a) spese di personale . .	»	341.373,35
b) altri oneri	»	253.231,40
Totale . . .	L.	1.748.442,65
Avanzo	»	304.885 —
	L.	2.053.327,65

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Belluno è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co. Pro.Ma. di Belluno, deliberato dal commissario liquidatore in data 16 dicembre 1948 con un saldo attivo di L. 304.885.

Art. 3.

Il saldo attivo indicato al precedente articolo affluisce, a cura del commissario liquidatore, al fondo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 ed al decreto Ministeriale 19 settembre 1947.

Art. 4.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Belluno saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 22 luglio 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4268)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 luglio 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Sondrio emanato in data 18 agosto 1945, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del sig. Attilio Gola;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946 concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto Commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 25 ottobre 1948 ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Sondrio;

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 13 agosto 1951 e nel Fogli annunzi legali della provincia di Sondrio n. 5 del 1° agosto 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili della gestione di liquidazione che presenta le seguenti risultanze;

Attivo realizzato

Banche	L.	960.654,80
Debitori	»	640.330,25
Immobilizzi	»	450.520 —
Totale	L.	2.051.505,05

Passivo liquidato

Creditori	L.	602.805,95
Passività di esercizio:		
a) spese di personale	»	342.884,90
b) altri oneri	»	410.624,20
Totale	L.	1.356.315,05
Avanzo	»	695.190 —
	L.	2.051.505,05

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Sondrio è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 30 giugno 1948 del Co.Pro.Ma. di Sondrio deliberato del commissario liquidatore con un saldo attivo disponibile di L. 695.190.

Art. 3.

Il saldo attivo indicato al precedente articolo affluisce, a cura del commissario liquidatore, al fondo di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 ed al decreto Ministeriale 19 settembre 1947.

Art. 4.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Sondrio saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 22 luglio 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4272)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Angelo Berard, Vice console onorario di Honduras a Milano.

(4165)

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Biagio Urso, Console generale onorario di Honduras a Roma.

(4166)

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John H. Barber, Vice console di Stati Uniti America a Genova.

(4167)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cancellazione della frazione Noce, in comune di Zeri, dall'elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione.

Con decreto Ministeriale 2 settembre 1952, n. 2666, è stata disposta la cancellazione dell'abitato di Noce, dal quinto elenco, approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, riguardante un gruppo di Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione.

(4367)

Ulteriore proroga al termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Castel D'Aiano (Bologna)

Con decreto Ministeriale 12 agosto 1952, n. 2826, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castel D'Aiano, approvato con decreto Ministeriale 26 agosto 1948, prorogato con decreto Ministeriale 25 luglio 1950, è ulteriormente prorogato fino al 26 agosto 1958.

(4369)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita sulla spiaggia di Falconara Albanese.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 agosto 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1995 sita sulla spiaggia di Falconara Albanese (contrada Torremezza Misa o Paradiso), riportata in catasto al foglio di mappa n. XII del comune di Falconara Albanese.

(4313)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nell'ambito del porto di Ancona.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 29 agosto 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato una zona di mq. 442 sita nell'ambito del porto di Ancona, facente parte della mappa Ancona, sez. *A*, foglio VI, n. 5 1/2.

(4316)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella zona lagunare di Sant'Elena (Venezia).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 29 agosto 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasmessa ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 10.954,23 sita nella zona lagunare di Sant'Elena, riportata in catasto al foglio n 21, mappale n. 97 1/2 allegato Sant'Elena del comune di Venezia, sezione Venezia.

(4314)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 settembre 1952

Borsa di	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Bologna	—	—
Firenze	624,90	650 —
Genova	624,90	652,50
Milano	624,92	651 —
Napoli	—	—
Palermo	—	—
Roma	624,90	651 —
Torino	624,93	650 —
Trieste	624,91	—
Venezia	—	—

Media dei titoli del 9 settembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,92
Id. 3,50 % 1902	63,45
Id. 3 % lordo	66,45
Id. 5 % 1935	96 80
Redimibile 3,50 % 1934	77,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,90
Id. 5 % 1936	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99.625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,675

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 settembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,91
1 dollaro canadese . . . » 651 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	174920 (proprietà ed usufrutto)	Farioli Silvestro Digiorno fu Romeo, minore sotto la patria potestà della madre Codegoni Giulia vedova Farioli, domiciliata a Milano, con usufrutto a quest'ultima	480 —
Id.	151950	Scafi Maria Sofia fu Emilio, moglie di Bosco Lucarelli Vittorio fu Raffaele, domiciliata a Roma, vincolata per dote .	10.095 —
P.R. 3,50 % (1934)	357726	Zenoni Massimo, minore sotto la tutela di Zenoni Giulia di Evangelista, domiciliato a Papigno (Perugia)	59,50
Id.	314410	Ballarino Emilia fu Annibale, minore sotto la patria potestà della madre Girardi Carolina Irene vedova Ballarino, domiciliata a Torino	150,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4243) Roma, addì 25 agosto 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bari, della estensione di ettari 1362 circa, compresa nel comune di Andria, delimitata dai seguenti confini:

Nord: tratturello Canosa-Ruvo;

Nord-ovest: strada vecchia Spinazzola;

Ovest: strada interpoderale San Leonardo; muro a secco delimitante proprietà eredi Ceci Riccardo fu Deodato; stradella dell'Ente autonomo acquedotto pugliese; strada vicinale Finizio;

Sud: strada provinciale Spinazzola-Corato;

Est: strada provinciale Andria-Castel del Monte.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, della estensione di ettari 650, compresa nel comune di Campello sul Clitunno, delimitata dai seguenti confini:

Sud-est: partendo dalla frazione di passo d'Acera segue il corso del torrente Spina fino a giungere alla frazione omonima;

Nord-ovest: da questo punto fosso del Torrone, comprende la valle di Trecchie, la cresta del Monte Vergozzo per ridiscendere lungo la dorsale di questo fino al fosso di Pettino;

Sud: dal fosso dell'Etrica ritorna di nuovo alla confluenza del fosso della Spina in località passo d'Acera.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, della estensione di ettari 600, compresa nel comune di Giano nell'Umbria, delimitata dai seguenti confini:

Sud: con il comune di Massa Martana e precisamente alla sommità dei monti Martani (Torretta);

Sud-est: con il comune di Spoleto e precisamente nella zona che prende il nome di Montemartano;

Est: con il comune di Castel Ritaldi e precisamente nella zona di Colle del Marchese vicino alla frazione della Moricchia;

Nord: falda dei monti Martani vicino al paese (capoluogo) e strada mulattiera (Pastini Pozzaccio);

Nord-ovest: strada mulattiera di fossa Renara sempre nella catena dei monti Martani fino alla congiunzione con il comune di Massa Martana.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 670 circa, compresa nel comune di Castelleone di Suasa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo dalla Croce del Termine sulla strada comunale Corinaldo-Castelleone, detta strada fino a Castelleone di Suasa; strada Castelleone-Barbara fino al bivio della strada di Ripalta; strada di Ripalta fino al torrente Fenella; torrente Fenella e fiume Nevola fino alla confluenza del fosso della Casalta; fosso della Casalta e strada comunale di San Vincenzo fino alla Croce del Termine.

(4307)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Rolo (Reggio Emilia), della estensione di ettari 301, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 16 maggio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Cavriago e Bibbiano (Reggio Emilia), della estensione di ettari 880, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 maggio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Novellara (Reggio Emilia), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 ottobre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Cadelboscosopra (Reggio Emilia), della estensione di ettari 800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 ottobre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Carpineti (Reggio Emilia), della estensione di ettari 920, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Reggio Emilia, località Villa Codemondo, della estensione di ettari 800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 ottobre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Castelnuovosotto (Reggio Emilia), della estensione di ettari 840, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 ottobre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(4330)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 7631 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 novembre 1935, n. 1908 R/Gab., con cui al sig. Kostner Damiano fu Luigi, nato a Castelrotto il 7 giugno 1885, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 aprile 1952 dal sig. Costa Luigi, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 novembre 1935, numero 1908/R Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente al sig. Costa Luigi di Damiano.

Per effetto di tale revoca il cognome del predetto viene ripristinato nella forma tedesca di Kostner.

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca anche nei confronti della moglie, Bernardi Maria.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 luglio 1952

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(4132)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1952, n. 20460.2/10076, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Pistoia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Costantino Pasero, perchè collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Costantino Pasero è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia il medico provinciale dott. Salvatore Cocuzza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(4338)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 20460.2/9784 del 24 maggio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Pistoia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Costantino Pasero, perchè collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Costantino Pasero è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia il medico provinciale dott. Salvatore Cocuzza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(4339)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 20470.2/10512 del 25 luglio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Parma, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giovanni Erenda, perchè trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni Erenda è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma il vice prefetto dott. Santi Cappellani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 agosto 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(4340)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ragusa in data 11 giugno 1951, n. 11230, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa è costituita come appresso:

Presidente:

Fradella dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;

Spampinato prof. dott Carmelo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ragusa;

Puglisi dott. Sante, primario medico dell'ospedale civile di Ragusa;

Di Natale dott. Filippo, medico condotto.

Segretario:

Valenti dott. Natale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 agosto 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4333)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi, indetto con decreto Ministeriale 30 dicembre 1950.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 105, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1951, registro n. 12, foglio n. 379, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli articoli 45 e 47 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che tiene ferma la sospensione temporanea delle norme richiedenti il parere di corpi consultivi tecnici, compreso il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del quale non è avvenuta finora la ricostituzione;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso il prof. dott. Giovanni Haussmann, unico candidato graduato, non essendo stata riconosciuta agli altri candidati l'idoneità a ricoprire il posto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 128

(4377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Avezzano (L'Aquila).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Avezzano (L'Aquila) per un posto di insegnante tecnico pratica;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Avezzano (L'Aquila):

D'Alessandro Elisa di Marco, punti 61,75.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 163. — BARONE

(4037)

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Bagnoli Irpino (Avellino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Bagnoli Irpino (Avellino) per un posto di insegnante tecnico-pratica;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Bagnoli Irpino (Avellino):

Patrone Emilia fu Raffaele, punti 95,25.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 164. — BARONE

(4039)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso a trentatre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo A del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto Ministeriale 27 novembre 1951.

Le prove scritte del concorso per esami a trentatre posti di vice segretarii in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 novembre 1951, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14, 15 e 16 ottobre 1952, alle ore 8.

(*Decreto Ministeriale* 1° *settembre* 1952, *registrato alla Corte dei conti il* 5 *settembre* 1952, *registro n.* 4 *Commercio estero, foglio n.* 46. — BAGNOLI.

(4400)

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo B del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto Ministeriale 27 novembre 1951.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 novembre 1951, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1952, alle ore 8.

(*Decreto Ministeriale* 1° *settembre* 1952, *registrato alla Corte dei conti il* 5 *settembre* 1952, *registro n.* 4 *Commercio estero, foglio n.* 47. — BAGNOLI

(4401)

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo C-tecnico del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto Ministeriale 27 novembre 1951.

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di commissario aggiunto in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 novembre 1951, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17 e 18 ottobre 1952, alle ore 8.

(*Decreto Ministeriale* 1° *settembre* 1952, *registrato alla Corte dei conti il* 5 *settembre* 1952, *registro n.* 4 *Commercio estero, foglio n.* 48. — BAGNOLI.

(4402)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 23377/3.San. in data 21 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 giugno 1951, col quale venivano messi a concorso i posti di ostetriche vacanti in provincia di Alessandria, alla data del 30 novembre 1950;

Visto il decreto n. 26387, in data 16 luglio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 25 luglio 1951, col quale veniva posta a concorso la condotta ostetrica di Pontestura;

Visto il decreto n. 3735/3.San. in data 24 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1952, col quale veniva depennata dall'elenco delle condotte poste a concorso la condotta ostetrica di Sardigliano, unita in consorzio col comune di Stazzano, ed in luogo delle separate condotte di Alice Belcolle e Ricaldone veniva inserito in concorso il posto unico consorziale Alice Belcolle-Ricaldone;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominato con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20402.2/7867 del 28 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 28 marzo 1952;

Riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso, di cui in narrativa, per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1950:

N.	Nome	Punti
1.	Bianco Francesca	punti 53,9135
2.	Guastavigna Lucrezia	» 52,9666
3.	Pavanelli Giulia	» 52,9373
4.	Giacomin Gemma	» 52,4638
5.	Guaschino Rosa	» 52,2987
6.	Gioia Elena	» 51,4256
7.	Barabandi Maria	» 51,2017
8.	Piella Ernesta	» 51,1977
9.	Bianco Lina	» 51,0917
10.	De Paoli Leonilde	» 50,9036
11.	Grassano Anna	» 50,5000
12.	Spinoglio Maria	» 50,1536
13.	Giorcelli Onorina	» 50,0085
14.	Florio Maria	» 50.0000
15.	Rossi Petronilla	» 49,9932
16.	Corrado Annetta	» 49,8798
17.	Marengo Caterina	» 49,8251
18.	Motta Giuseppina	» 49,8225
19.	Ferraris Rina	» 49,5828
20.	Mussa Clara	» 49,3536
21.	Parola Margherita	» 49,3018
22.	Bianchi Aldina	» 49,2691
23.	Lonardi Corinna	» 49,2178
24.	Personettaz Cesarina	» 49,2030
25.	Bonello Lina	» 49,1806
26.	Leonoris Clara	» 49,1556
27.	Barberis Rosa	» 49,1037
28.	Rossi Antonietta	» 49,0607
29.	Ponassi Lina	» 49.0000
30.	Subbone Emma	» 48,8951
31.	Volta Lide	» 48,8851
32.	Rota Dea	» 48,7135
33.	Davi Licinia	» 48,5771
34.	Puppo Giuseppina	» 48,4371
35.	Fedele Alberta	» 48,3638
36.	Jacobone Lauretta	» 48,3122
37.	Granata Teresa	» 48,2498
38.	Musso Maria	» 48,0925
39.	Toselli Loris	» 48,0206
40.	Mantero Alma	» 48.0000
41.	Bocchia Angela	» 48.0000
42.	Marsala Giuseppa	» 47,9580
43.	Caprino Edvilla	» 47,9578
44.	Corino Margherita	» 47,9215
45.	Crotti Giordana	» 47,8783
46.	Guglielmetto Muggion Anna	» 47,7698
47.	Ciniglio Maura	» 47,7482
48.	De Maestri Serafina	» 47,7480
49.	Tacchino Claudina	» 47,6442
50.	Parodi Rosa	» 47,5480
51.	Bidone Luciana	» 47,5000
52.	Panaro Maria	» 47,4393
53.	Martini Fiorina	» 47,4006
54.	Filippi Giovanna	» 47,3537
55.	Grimaldi Ines	» 47,2992
56.	Leporati Amelia	» 47,2680
57.	Bolzoni Giovanna	» 47,2497
58.	Angelino Silvana	» 47,1666
59.	Morzone Egle	» 47,1333
60.	Bottino Beatrice	» 47,0936
61.	Bosso Anna	» 47,0830
62.	Ottavis Silvia	» 47,0362
63.	Leoni Carolina	» 47,0000
64.	Tacchinardi Aldina	» 47,0000
65.	Zuccotti Carla	» 47,0000
66.	Tornato Carla	» 46,9830
67.	Lombardi Pierina	» 46,8266
68.	Giuliani Giuseppina	» 46,7121
69.	Caracciolo Irma	» 46,6970
70.	Quirico Emma	» 46,6250
71.	Merlo Maria	» 46,5301
72.	Pilotto Egidia	» 46,3108
73.	Guernelli Jole	punti 46,2497
74.	Cipriani Irene	» 46,2473
75.	Riolfi Isolda	» 46,1400
76.	Schiavi Stefanina	» 46,0832
77.	Morrone Giuseppina	» 46,0000
78.	Basso Irma	» 45,6820
79.	Gatti Caterina	» 45,6650
80.	Bardi Miria	» 45,5386
81.	Barbano Anita	» 45,5353
82.	Margiaria Anna	» 45,4056
83.	Pia Luigina	» 45.0000
84.	Viti Ilva	» 45.0000
85.	Villa Dialma	» 45,0000
86.	Moro Rina	» 45,0000
87.	Tardito Giuseppina	» 44,7692
88.	Parusso Eugenia	» 44,7498
89.	De Ambrogio Luigina	» 44,6028
90.	Torrielli Luisa	» 44,5832
91.	Rotticci Bice Teresa	» 44,4770
92.	Bersani Teresa	» 44,2497
93.	Ravera Caterina	» 44,1608
94.	Pianezza Mercede	» 44,1037
95.	Coppi Vera	» 44,0000
96.	Genovesio Giuseppina	» 44,0000
97.	Bovio Angela	» 44,0000
98.	Tommasini Rina	» 43,9996
99.	Rotticci Maria	» 43,7498
100.	Molinaro Cladis	» 43,7183
101.	Buracco Gennarina	» 43,6117
102.	De Simone Maria	» 43,0393
103.	Gastaldo Rosetta	» 43,0000
104.	Vioni Cesarina	» 43,0000
105.	Pastorino Giovanna	» 42,9471
106.	Morone Rosina	» 42,5205
107.	Penna Nella	» 42,2443
108.	Ricalcati Serafina	» 42,2075
109.	Lanzoni Santa Maria	» 42,0000
110.	Valenti Margherita	» 42,0000
111.	Scansetti Teresa	» 41,7915
112.	Allois Eugenia	» 41,7748
113.	Borello Natalina	» 41,2910
114.	Lodi Maria	» 41,0832
115.	Priora Elda	» 41,0000
116.	Luppini Ida	» 40,2802
117.	Zavattaro Giovanna	» 40,1037
118.	Pastura Ernestina	» 39,8953
119.	Pasini Maria	» 39,6248
120.	Nittardi Giovanna	» 39,1556
121.	Pratesi Maria	» 39,0916
122.	Garbarino Laura	» 38,9421
123.	Capelli Alessandrina	» 37,4158
124.	Massobrio Ida	» 37,3746
125.	Racca Clara	» 36,0000
126.	Cipriani Caterina	» 35,6660

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni le cui condotte sono state poste a concorso.

Alessandria, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 23377/3-San. in data 21 giugno 1951, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1951, col quale venivano messi a concorso i posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1950;

Visto il decreto n. 26387 in data 16 luglio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 25 luglio 1951, col quale veniva posta a concorso la condotta ostetrica di Pontestura;

Visto il decreto n. 3735/3-San. in data 24 gennaio 1952, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1952, col quale veniva depennata dall'elenco delle condotte poste a concorso la condotta ostetrica di Sardigliano, unita in consorzio con Stazzano ed in luogo delle separate condotte di Alice Bel Colle e Ricaldone veniva inserito in concorso il posto unico consorziale di Alice Bel Colle-Ricaldone;

Visto il decreto n. 33246/3-San. in data 31 luglio 1952, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, risultate idonee al concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Bianco Francesca: Pontestura;
2) Guastavigna Lucrezia: Alessandria-Mondrogne;
3) Pavanelli Giulia: Morano Po;
4) Giacomin Gemma: Alice Bel Colle-Ricaldone;
5) Guaschino Rosa: Mirabello Monferrato;
6) Gioia Elena: Fabbrica Curone;
7) Barabandi Maria: Frassinello Monferrato;
8) De Paoli Leonilde: Sala Monferrato;
9) Grassano Anna: Voltaggio-Fraconalto (consorziale).

Le ostetriche Piella Ernesta e Bianco Elda non sono state dichiarate vincitrici per alcuna sede posta a concorso, perchè le condotte ostetriche che le stesse avevano indicato nell'ordine di preferenza delle rispettive domande, sono state occupate dalle concorrenti che le hanno precedute in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni le cui condotte ostetriche sono state poste a concorso.

Alessandria, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: ZACCHI

(4261)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a due posti di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Vista la regolarità della composizione della Commissione, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 60294/20400.12.29 del 14 marzo 1952;

Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria del concorso a due posti di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze è approvata come segue:

1. Lamanna Angiolo . . . . punti 151,50 su 200
2. Faggioli Gino . . . . » 137,83 »

Firenze, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per due posti di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati Lamanna dott. Angiolo e Faggioli dott. Gino, classificati rispettivamente primo e secondo nel concorso a due posti di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze, sono dichiarati vincitori del concorso medesimo.

Firenze, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

(4262)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario aggiunto al pubblico macello di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto l'avviso di concorso n. 40713 del 13 novembre 1950, per il conferimento di un posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Como e di un posto di veterinario aggiunto al pubblico macello, con incarico del servizio di veterinario condotto del comune di Como, ad eccezione del territorio degli ex comuni di Albate-Breccia-Camnago Volta e Civiglio;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20423.2/12610 in data 29 novembre 1951, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la graduatoria di merito riguardante il solo concorso al posto di veterinario aggiunto al pubblico macello, con incarico del servizio di veterinario condotto del comune di Como ad eccezione del territorio degli ex comuni di Albate-Breccia-Camnago Volta e Civiglio; formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del concorso;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso al posto di veterinario aggiunto al pubblico macello di Como nell'ordine come appresso indicato:

1. Patelli dott. Ercole . . . . punti 140,12 su 200
2. Bergonzi dott. Pierino . . . » 137,34 »
3. Sala dott. Elio . . . . » 136,84 »
4. Frattini dott. Felice . . . . » 115,59 »
5. Traversa dott. Giacinto . . . » 114,81 »
6. Livraini dott. Carlo . . . . » 109,09 »

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del posto il dott. Patelli Ercole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Como.

Como, addì 26 agosto 1952

Il prefetto: GAIA

(4297)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 40436 del 25 gennaio 1952, con il quale venne approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 3090 del 26 gennaio 1952, modificato con successivi decreti n. 19138 del 16 giugno 1952 e n. 22743 del 19 luglio 1952, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso suddetto ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la dichiarazione con la quale il dott. Castello Gandolfo fu Antonio ha rinunciato alla condotta del consorzio Burgio-Villafranca-Lucca Sicula, nella quale aveva peraltro preso servizio;

Viste le dichiarazioni di rinuncia prodotte dal dott. Graci Arcangelo di Cataldo e dal dott. Vasapolli Francesco fu Antonino, per la condotta sopra specificata;

Vista la dichiarazione di accettazione prodotta dal dottor Di Maria Stefano fu Salvatore per la condotta di Burgio per la quale il predetto sanitario ha optato, a seguito della scissione del sopraindicato Consorzio (decreto prefettizio n. 21630 del 1° agosto 1952) nelle due condotte di Burgio e di Lucca-Villafranca Sicula;

Ritenuto che il predetto rinunciatario dott. Castello Gandolfo ha dichiarato di non accettare il posto di cui trattasi

entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla assegnazione della predetta;

Visto il combinato disposto dagli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1943, n. 1265, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 22743 del 19 luglio 1952, il dott. Di Maria Stefano fu Salvatore è dichiarato vincitore del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946 ed assegnato alla condotta di Burgio, per la quale il predetto ha optato a seguito della scissione del Consorzio Burgio-Villafranca-Lucca Sicula, di cui al decreto prefettizio n. 21636 del 1° agosto 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 23 agosto 1952

Il prefetto: BILANCIA

(4279)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 9539/3ª-San. in data 30 maggio 1952, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio n. 17835/3ª San. del 6 marzo 1951;

Visto il successivo proprio decreto n. 9540 del 30 maggio 1952, col quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte messe a concorso;

Considerato che l'ostetrica Addei Ermelinda, dichiarata vincitrice della condotta del comune di Vezzano Ligure, non ha preso servizio entro il termine prefissole e che quindi deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti di legge;

Considerato altresì che l'ostetrica Tedde Chiara, dichiarata vincitrice della condotta di Vezzano Ligure al posto della predetta ostetrica Addei ha espressamente rinunciato con lettera in data 13 agosto 1952;

Vista la graduatoria del concorso dalla quale risulta che la ostetrica Viani Teresa segue immediatamente l'ostetrica Tedde Chiara;

Viste le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali la predetta candidata ha inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Viani Teresa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Vezzano Ligure in sostituzione dell'ostetrica Tedde Chiara, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

La Spezia, addì 23 agosto 1952

p. *Il prefetto*: CALLIPARI

(4265)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il decreto prefettizio n. 1242 in data 30 dicembre 1948, con il quale venne indetto il concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Torino:

1.	Boetti Margherita	punti 119,980
2.	Finello Emma	» 111,669
3.	Cerminara Maria Teresa	» 108,027
4.	Poltronieri Eva	» 86,508
5.	Nebiolo Rosmunda	» 82,848
6.	Graneris Adriana	» 80,644
7.	Sartori Anna	» 79,201
8.	Marchiso Margherita	» 74,914
9.	Zanotti Mercedes	» 73,664
10.	Medici Anna Maria	» 72,500
11.	Vittore Gemma	» 68,472
12.	Scaglia Luigia	» 67,777
13.	Graziano Francesca	» 67,722
14.	Teppa Anna Pierina	» 66,784
15.	Pichetto Giuseppina	» 64,485
16.	Aimone Mariotta Maria	» 62,696
17.	Trafano Vera	» 62,611
18.	Toscano Ines	» 59,611
19.	Pascal Secondina	» 57,900
20.	Cavallini Anna Maria	» 54,166
21.	Rivero Augusta	» 53,166

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 luglio 1952

Il prefetto: CARCATERRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 3020 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Torino;

Vedute le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del Regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta indicata a fianco di ciascuna di esse:

Boetti Margherita: Pinerolo (2ª condotta);
Finello Emma: Candiolo;
Poltronieri Eva: Valdellatorre.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Fogli annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 21 luglio 1952

Il prefetto: CARCATERRA

(4192)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.